

# SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER ATTIVITÀ DI  
INDAGINI STRUTTURALI, GEOGNOSTICHE E  
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DA ESEGUIRSI  
PRESSO I SITI IN USO ALLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI  
ROMA

AREA GESTIONE EDILIZIA



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ufficio Manutenzione Immobili

**Responsabile Unico del Progetto:** Ing. Marco Corsetti

**Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** Arch. Giusy Gambuzza

## INDICE

<b>TITOLO PRIMO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO</b> .....	4
PREMESSA .....	4
Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO .....	4
Art. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO .....	10
Art. 3 – SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	10
Art. 4 – AMMONTARE DELL 'ACCORDO QUADRO .....	10
Art. 5 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO .....	12
Art. 6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE IN ACCORDO QUADRO.....	13
Art. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE .....	14
<b>TITOLO SECONDO DISCIPLINA CONTRATTUALE</b> .....	14
Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI.....	14
Art. 8 – INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE .....	14
Art. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO .....	15
Art. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO .....	16
Art. 11 - RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO, DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.....	16
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	17
<b>TITOLO TERZO ESECUZIONE DEI SINGOLI APPALTI</b> .....	17
ART. 13 – CONSEGNA ED INIZIO DELLE PRESTAZIONI.....	17
Art. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE .....	17
Art. 15 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	18
Art. 16 - PENALI.....	18
ART. 17 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO .....	20
Art. 18 –PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL SINGOLO CONTRATTO .....	22
<b>TITOLO QUARTO DISCIPLINA ECONOMICA</b> .....	23
Art. 19 - PAGAMENTI.....	23
Art. 20 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E RELATIVI PREZZI.....	24

Art. 21 - REVISIONE PREZZI .....	25
Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	26
<b>TITOLO QUINTO CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>27</b>
Art. 23 – PRESTAZIONI A MISURA .....	27
<b>TITOLO SESTO CAUZIONI E GARANZIE .....</b>	<b>27</b>
Art. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	27
Art. 25 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO .....	28
<b>TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....</b>	<b>30</b>
Art. 26 - RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO E GARANZIA SUGLI INTERVENTI....	30
Art. 27 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE .....	30
<b>TITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>31</b>
Art. 28 - NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	31
<b>TITOLO NONO DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>	<b>31</b>
Art. 29- SUBAPPALTO.....	31
<b>TITOLO DECIMO CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....</b>	<b>32</b>
Art. 30 – ACCORDO BONARIO .....	32
Art. 31 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	33
<b>TITOLO UNDICESIMO DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>	<b>34</b>
Art. 32 - ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	34
Art. 33 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	35
Art. 34 - PRESA IN CONSEGNA .....	35
<b>TITOLO DODICESIMO NORME FINALI .....</b>	<b>35</b>
Art. 35 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO .....	35
Art. 36 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	37
<b>CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE .....</b>	<b>38</b>
Art. 1 - GENERALITÀ.....	38
Art. 2 – DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ .....	39
Art. 3 – REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI .....	43

## TITOLO PRIMO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

### PREMESSA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito chiamata Amministrazione, intende stipulare un Accordo Quadro per una durata di **tre anni** a partire dalla data di stipula, ai sensi dell'art. 59 co.3 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), con un unico Operatore Economico relativamente a:

- a) Servizio di indagini strutturali e indagini geognostiche in situ comprensive di prove di laboratorio propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di opere e interventi da realizzarsi nei siti di proprietà e in uso alla Sapienza Università di Roma.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà pertanto eseguire, all'interno del presente contratto di Accordo Quadro e tramite contratti specifici, indagini strutturali, indagini geognostiche e ripristini dei luoghi "a regola d'arte". L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di variare il numero degli interventi da eseguire. L'Operatore Economico dovrà pertanto dotarsi di personale e mezzi adeguati richiesti, previsti nella presente specifica, garantendo con la propria organizzazione anche eventuali interventi contemporanei su siti diversi.

### Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro sono i servizi relativi a Indagini Strutturali e Geognostiche in situ e prove di laboratorio propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di interventi da realizzarsi negli immobili in uso alla Sapienza, nonché le prestazioni ed i servizi accessori ad essi connessi, quali il ripristino dei luoghi e/o eventuale relazione geologica, il tutto per rendere l'attività eseguita a "regola d'arte".

In considerazione dello stato di conservazione degli immobili, della vetustà del patrimonio edilizio nonché delle richieste sempre più frequenti di incremento dei carichi sugli orizzontamenti esistenti, che può comportare un cambio di destinazione d'uso o passaggio ad una classe d'uso superiore, occorre procedere alla valutazione della sicurezza nella nuova configurazione del singolo immobile, sia nella sua interezza che relativamente ai singoli elementi strutturali.

A tal riguardo, infatti, le NTC 2018 e la relativa Circolare Ministeriale, al paragrafo 8.3, con riferimento ad interventi sulle costruzioni esistenti, prevedono l'obbligatorietà di procedere alla valutazione della sicurezza nelle seguenti situazioni:

- *cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore;*
- *esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidità;*
- *ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al paragrafo 8.4, interventi di riparazione o locali, interventi di miglioramento, interventi di adeguamento.*

Come previsto al punto 8.5.3 delle NTC2018, l'esecuzione delle prove stesse dovrà essere effettuata esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n. 380/2001, da quelli autorizzati ai sensi della Circolare n. 7617/STC del 3.11.2010 ("Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione") e della Circolare n. 633/STC del 3.12.2019.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi che saranno richiesti all'interno dei contratti specifici e meglio specificati nel Capitolato Speciale Prestazionale consistono in:

## 1. Indagini Strutturali

Si prevede l'esecuzione di indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, nella misura tale da raggiungere un livello di conoscenza minimo pari a LC2, così come definito nel D.M Infrastrutture del 17 gennaio 2018 e relativa Circolare C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019 n. 7; nonché tutti gli oneri per ottemperare alle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale Prestazionale allegato al contratto.

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro saranno quelli che di volta in volta il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (nel seguito D.E.C.), a suo insindacabile giudizio, riterrà prioritari secondo le esigenze dell'Amministrazione e potranno interessare qualsiasi edificio di proprietà della Sapienza, senza che l'Operatore Economico possa effettuare alcuna eccezione.

A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano le prove minime e/o tipologiche che l'Operatore Economico di regola potrà essere chiamato a svolgere e meglio specificate all'interno del Capitolato Speciale Prestazionale. Ulteriori prove/analisi/verifiche potranno essere richieste dal D.E.C. al fine di una migliore e più completa indagine:

- Rilevazioni Pacometriche: al fine di localizzare la posizione e la direzione dei ferri d'armatura.
- Prove di Pull-Out: al fine di ottenere informazioni sulla reale resistenza a compressione del calcestruzzo mediante l'estrazione di tasselli post-inseriti (Pull-Out).
- Carotaggi: prelievo di provini carotati, da sottoporre a prova di compressione.
- Indagini Ultrasoniche: finalizzate a determinare la velocità di propagazione degli impulsi delle onde, allo scopo di valutarne la qualità.
- Prove Sclerometriche: al fine di rilevare la durezza superficiale del CIs e stimare la sua resistenza.
- Prova di Carbonatazione: finalizzata a definire l'eventuale profondità di carbonatazione del calcestruzzo attraverso il test colorimetrico.
- Rilievo del Potenziale di Corrosione: l'indagine consente di stimare la percentuale e l'estensione dello stato corrosivo delle barre d'armatura mediante la misurazione del potenziale elettrico sulla superficie del calcestruzzo.
- Indagini Termografiche: al fine di ottenere una mappatura termica della superficie di un materiale, rilevando la radiazione infrarossa emessa dal materiale stesso. L'indagine è utile per individuare discontinuità, ammaloramenti, infiltrazioni, direzione dell'orditura dei solai, ecc.
- Indagini Endoscopiche: al fine di ottenere utili informazioni sulla stratigrafia delle strutture e di individuare la presenza di eventuali anomalie (intrusioni, fessure, vuoti, ecc.).
- Estrazione barre d'armatura: eseguita previa indagine pacometrica, in corrispondenza dell'elemento strutturale individuato dal tecnico, compresa la catalogazione ed il certificato a rottura del Laboratorio.

- Misura della Durezza degli Acciai: misurata mediante un Durometro digitale fornito di sonda esterna.
- Indagini sul legno: indagini visive, strumentali e di laboratorio sulle strutture dei solai in legno.
- Prove di carico su solai, piani o inclinati, eseguiti con: martinetti a contrasto, vasche o serbatoi riempiti di acqua; con la rilevazione in tempo reale delle deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche;
- Redazione di relazione e rapporto di Prova firmata da consegnare al D.E.C.

## 2. Saggi e Ripristini

Si prevede l'esecuzione di saggi, rimozioni e demolizioni di componenti edilizie necessari per i rilievi, le prove e le indagini di cui ai punti precedenti e relative opere di rifacimento, riparazione e ripristino. Particolare cura dovrà essere posta nel ripristino della capacità resistente originaria dell'elemento strutturale. Nel caso del prelievo delle carote di calcestruzzo si dovrà provvedere nella giornata stessa del prelievo, al riempimento dei fori mediante apposita malta cementizia fibro-rinforzata a ritiro compensato, in grado di ripristinare le condizioni di resistenza dell'elemento, utilizzando eventualmente una dima in acciaio fissata all'elemento con tasselli a vite.

Nel caso del prelievo delle barre, prima del prelievo degli spezzoni si deve procedere alla saldatura di uno spezzone di barra (di diametro uguale o superiore) in affiancamento alla barra oggetto del prelievo; la lunghezza dello spezzone deve essere tale da sovrapporsi adeguatamente rispetto a ciascuna delle estremità oltre le sezioni di taglio.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, adottare, a propria cura e spese, tutte le misure e le accortezze necessarie per non arrecare alcun danno al contenuto dell'edificio, incluso lo spostamento e/o la protezione degli arredi nonché dei dispositivi elettronici (in particolare proteggendoli dalla polvere derivante dalle operazioni di indagine).

Sono compresi e compensati i materiali e la manodopera.

### 3. Indagini geognostiche

Si prevede l'esecuzione di indagini geognostiche in quantità e tipologia tali da rispettare sia le Raccomandazioni AGI, sia quanto previsto dalle N.T.C 2018 e dal "Regolamento regionale per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico", 26 ottobre 2020 n. 26 e successive modifiche DGR 189/2021.

Facendo riferimento ad edifici ricadenti in zona sismica 2b e zona sismica 3a così come riportato nella riclassificazione sismica del comune di Roma, a puro titolo indicativo ma non esaustivo si prevede di dover eseguire le seguenti indagini:

#### *Edifici ricadenti in zona sismica 2b*

Trattandosi di zona sismica 2b, classe d'uso III – strutture per l'istruzione, Livello di Vulnerabilità ALTO, le indagini minime previste per ciascun edificio sono:

- n. 2 sondaggi geognostici con prove SPT in foro;
- n. 1 prova penetrometrica di tipo dinamico DPSH per una profondità pari al volume significativo;
- n. 2 prove geofisiche indirette tipo MASW per il calcolo Vs30;
- n. 1 misura di rumore tipo HVSR;
- Prelievo di campioni e Prove di laboratorio per la caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni di fondazione;
- 1 prova geofisica diretta in foro di sondaggio (tipo Down Hole)

#### *Edifici ricadenti in zona sismica 3a*

Trattandosi di zona sismica 3a, classe d'uso III – strutture per l'istruzione, Livello di Vulnerabilità MEDIO, le indagini minime previste per ciascun edificio sono:

- n. 2 sondaggi geognostici con prove SPT in foro;
- n. 2 prove geofisiche indirette tipo MASW per il calcolo Vs30;

- Prelievo di campioni e Prove di laboratorio per la caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni di fondazione;

Un sondaggio sarà attrezzato con piezometro per la misurazione del livello di falda.

Si rappresenta comunque che, trattandosi di prestazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse vengono semplicemente descritte e tecnicamente definite nel Capitolato Speciale ed ulteriormente nelle descrizioni dei singoli prezzi unitari; pertanto, l'Amministrazione procederà con la stipula di Contratti Specifici a seconda delle necessità individuate, tutti regolati dalle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici e/o gli ordini di servizio emanati dall'Amministrazione che verranno assegnati all'Operatore Economico individuato, durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi.

Pertanto, con la presente procedura, l'Università intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici o ordini di servizio, concernenti l'esecuzione di indagini strutturali e geognostiche in situ e prove di laboratorio che nel tempo (della durata dell'Accordo Quadro) dovessero rendersi necessarie per garantire la corretta progettazione degli interventi da eseguire su tutti gli edifici o sedi di proprietà o concessi in uso a vario titolo alla Sapienza, la cui consistenza è indicata nell'allegato "DATI RELATIVI AGLI EDIFICI" (Allegato A) al presente Capitolato Speciale. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli immobili che dovessero, in futuro, entrare a far parte del patrimonio, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il noleggio di eventuali mezzi di cantiere, ponteggi e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi e attrezzature sono da ritenersi incluse nei servizi oggetto del presente Accordo Quadro.

Le indagini dovranno essere eseguite, con strumentazione idonea, a perfetta regola d'arte e i dati rilevati dovranno essere elaborati con software provvisti di licenza d'uso. L'esecuzione delle prove dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di indagini strutturali e geotecniche e in particolare secondo quanto stabilito al D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e relativa Circolare Ministeriale n. 7/2019.

Si rappresenta che l'Operatore Economico dovrà rispettare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ai sensi del Decreto n. 256 del Ministero della Transizione Ecologia del 23 giugno 2022 e ss.mm. L'Operatore Economico è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell'Operatore Economico, deve essere effettuata dal medesimo a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell'operato dei propri sub-affidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità.

#### **Art. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Operatore Economico aggiudicatario della procedura di gara ha una durata temporale di **tre anni (36 mesi)** decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, salvo la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, in relazione alla somma degli importi dei singoli contratti specifici stipulati e salvo l'eventuale proroga di ulteriori **sei mesi**, su comunicazione scritta dell'Operatore Economico, a seguito del mancato raggiungimento, allo scadere del trentaseiesimo mese, dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 3 – SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, l'Amministrazione ha impostato la gara in un unico lotto in ragione del contenimento dei costi di gestione, per evitare di rendere l'esecuzione delle attività eccessivamente difficili sotto il profilo tecnico, nonché al fine di ottimizzare le risorse offerte dall'Operatore Economico e dedicate dall'Amministrazione al controllo delle prestazioni, in tal senso l'esigenza di coordinare diversi operatori economici per i lotti potrebbe rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione del servizio.

#### **Art. 4 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stato stimato sulla base dello storico di spesa delle attività svolte negli anni precedenti da questa Amministrazione, unito ad una valutazione delle medesime attività necessarie e tenendo conto del costo medio delle indagini strutturali e geognostiche comprensive di prove di laboratorio e successive opere complementari necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi. Pertanto, il valore complessivo dell'Accordo Quadro risulta essere di €

215.561,85 (duecentoquindicicinquentesantuno/85) IVA di legge esclusa, così come riportato nella seguente tabella:

Rif	Prestazione	Remunerazione	Importo annuo complessivo	Importo annuo x Manodopera (€)	Incidenza manodopera (%)	Importo complessivo di tre anni
A	Indagini strutturali e geognostiche in situ comprensive di prove di laboratorio	a misura	€ 68.000,00	€ 24.126,40	35,48	<b>€ 204.000,00</b>
B	Oneri presunti per la sicurezza non soggetti a ribasso	a misura	€ 3.853,95	€ 1.156,19	30,00	<b>€ 11.561,85</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	-	€ 71.853,95	-	-	<b>€ 215.561,85</b>

I valori riportati nel quadro economico indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso d'asta, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di Accordo Quadro, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro in oggetto non impegna l'Amministrazione in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato ai precedenti commi, i quali sono determinati ai soli fini della definizione del regime giuridico della procedura di gara, della costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali, delle pubblicazioni e degli adempimenti in favore dell'ANAC.

L'Amministrazione al fine di determinare l'importo di gara ha inoltre individuato i costi della manodopera (Allegato B) sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, e calcolati sulla base dell'incidenza della manodopera delle singole prestazioni elencate nell'elenco prezzi (Allegato C), compilato in base ai seguenti Prezzari:

- Regione Lazio, per le voci inerenti alle indagini geognostiche, approvato con DGR n. 101 del 14 aprile 2023;
- Cratere del Centro Italia 2022, adottato con DGR n.1411 del 28 dicembre 2022;

- Regione Campania, per le voci relative alle indagini strutturali non presenti sul Tariffario della Regione Lazio, approvato con DGR n.50 del 08 febbraio 2023.

Per le voci non contemplate dai suddetti elenco prezzi, si ricorda di utilizzare il prezzario DEI o in mancanza di ricorrere all'analisi dei prezzi elementari.

L'importo di € 215.561,85 deve essere considerato quale importo massimo dell'Accordo Quadro.

La percentuale di ribasso offerta dall'Operatore Economico aggiudicatario sarà applicata sull'elenco prezzi (Allegato C allo Schema di Accordo Quadro) per ogni contratto attuativo fino al raggiungimento dell'importo massimo totale.

L'Amministrazione non si assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Operatore Economico per contro è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente accordo, saranno richieste con specifici Ordini di servizio dall'Amministrazione, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41 c. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'articolo 26, co.5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e sarà riconosciuto all'interno di ogni singolo contratto attuativo (stipulato nell'Accordo Quadro) ed è stato stimato in € 11.561,85 come meglio specificato all'interno del DUVRI.

La gara, sarà aggiudicata con procedura negoziata sulla base del criterio del minor prezzo, secondo il disposto dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

I contratti collettivi applicati sono quelli relativi al comparto edilizia C.C.N.L. per i lavoratori impegnati nel settore edilizia e affini (codice C.C.N.L. F089).

#### **Art. 5 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice dei Contratti, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di Accordo Quadro ha luogo entro i successivi 30 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

1. nell'ipotesi di differimento concordato con l'Operatore Economico e motivato in base all'interesse della Amministrazione;

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile all'Amministrazione, l'Operatore Economico può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'Operatore Economico non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'Operatore Economico.

Al momento della stipula del contratto l'Operatore Economico è tenuto a versare un'imposta da bollo come determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del Codice, di seguito riportata.

<b>Tabella A dell'allegato I.4</b>	
<b>Fascia di importo contratto (valori in euro)</b>	<b>Imposta (valori in euro)</b>
< 40.000,00	esente
≥ 40.000,00 < 150.000,00	40,00
≥ 150.000,00 < 1.000.000,00	120,00
≥ 1.000.000,00 < 5.000.000,00	250,00
≥ 5.000.000,00 < 25.000.000,00	500,00
≥ 25.000.000,00	1000,00

**Tabella 1 Tabella A dell'allegato I.4 D.Lgs. 36/2023**

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante, dopo la verifica dei requisiti, può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE IN ACCORDO QUADRO**

La modalità di contabilizzazione delle indagini da svolgersi presso i siti di proprietà ed in uso alla Sapienza risulta essere a misura sulla base dei seguenti prezzi:

- Regione Lazio, per le voci inerenti alle indagini geognostiche, approvato con DGR n. 101 del 14 aprile 2023;

- Cratere del Centro Italia 2022, adottato con DGR n.1411 del 28 dicembre 2022;
- Regione Campania, per le voci relative alle indagini strutturali non presenti sul Tariffario della Regione Lazio, approvato con DGR n.50 del 08 febbraio 2023.

#### **Art. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE**

Fermo restando le modalità di presentazione dell'offerta e i requisiti prescritti dal disciplinare di gara, il concorrente dovrà possedere i requisiti di seguito indicati:

- per il servizio di indagini strutturali e geognostiche comprensive delle prove di laboratorio, l'Operatore Economico dovrà possedere i requisiti di qualificazione, così come meglio specificato all'interno del disciplinare di gara.

## **TITOLO SECONDO DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI**

L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto della pubblicazione del relativo bando o che nella durata contrattuale dovesse entrare in vigore per i contratti in corso.

In particolare, l'Operatore Economico si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle seguenti fonti:

- a) D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti);
- b) D.Lgs. n. 81/2008, corretto ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e ss.mm.ii.

#### **Art. 8 – INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE**

In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base dell'Accordo Quadro, vale la soluzione più aderente alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque, tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi dell'Amministrazione.

In caso di norme dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale Prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle

disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale Prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

#### **Art. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- 1 Il presente Schema di Accordo Quadro, comprensivo del Capitolato Speciale Prestazionale;
- 2 L' Allegato A – DATI RELATIVI AGLI EDIFICI
- 3 L'Allegato B – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- 4 L'Allegato C – ELENCO PREZZI
- 5 La Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023 non materialmente allegata al capitolato speciale prestazionale;
- 6 Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia edizione 2022 (anche se non materialmente allegato);
- 7 La Tariffa dei prezzi Regione Campania edizione 2023 e adottata con delibera di Giunta regionale n. 50 del 08 febbraio 2023, non materialmente allegata al capitolato speciale prestazionale;
- 8 Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (anche se non materialmente allegato);
- 9 Polizze di garanzia;
- 10 Il D.M. n. 145/00 per le parti vigenti;
- 11 Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art.1 co.17 Legge 190/2012;
- 12 Il Regolamento "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" emanato con DPR n.62 del 16/4/2013 e il Codice di comportamento adottato dall'Università emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
- 13 Il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (in breve *DUVRI*) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii..

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO**

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Operatore Economico equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano lo schema di Accordo Quadro unitamente al capitolato;
- della piena conoscenza degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni, senza riserva alcuna.

Con la stipula dei contratti specifici basati sull'Accordo Quadro, l'Operatore Economico:

- si obbliga all'approntamento di un Ufficio Operativo con sede in Roma o Provincia. L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrà essere completo di un telefono, e di indirizzo di posta certificata. Non è ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L'Operatore Economico è tenuto altresì a nominare un Direttore tecnico operativo e di cantiere, di provata capacità, con poteri di rappresentanza. L'Ufficio dovrà essere operativo, per ciascun contratto specifico, dalla data del verbale di consegna alla data di ultimazione del servizio;
- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire le prestazioni nei modi e nei luoghi prescritti. L'Amministrazione ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità prevista dalla legge, della esecuzione delle prestazioni. Sull'Operatore Economico ricadono infatti sia le dirette responsabilità riguardanti la realizzazione delle attività da svolgere all'interno dell'Accordo Quadro ed oggetto del singolo contratto e sia le responsabilità derivanti dal rispetto della buona tecnica e delle norme vigenti sulla sicurezza.

#### **Art. 11 - RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO, DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

L'Operatore Economico deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni

altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro.

L'Operatore Economico, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

L'Operatore Economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente notificata al Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Amministrazione si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal Regolamento europeo UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

## **TITOLO TERZO ESECUZIONE DEI SINGOLI APPALTI**

#### **ART. 13 – CONSEGNA ED INIZIO DELLE PRESTAZIONI**

L'esecuzione delle attività è regolamentata all'interno dei singoli contratti stipulati in Accordo Quadro e per ciascuno di questi avrà pertanto inizio dopo la stipula di un contratto specifico basato sull'Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula medesima, previa convocazione dell'Operatore Economico.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Operatore Economico non si presenta a ricevere la consegna delle attività riguardanti il singolo contratto specifico, viene fissato, pena l'applicazione delle penali, un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto specifico, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che alcune prestazioni affidate tramite i contratti di Accordo Quadro basati

sull'Accordo Quadro, procedano utilmente a regola d'arte, il D.E.C., d'ufficio o su segnalazione dell'Operatore Economico, potrà ordinare la sospensione delle stesse redigendo apposito verbale.

L'Operatore Economico, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare le attività affidategli tramite i contratti specifici basati sull'Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potrà richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto.

Nei limiti della normativa di legge, l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di far eseguire soltanto una parte delle attività affidate tramite i contratti specifici basati sull'Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente le attività stesse, senza che l'Operatore Economico possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

#### **Art. 15 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidati tramite i contratti specifici basati sull'Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Operatore Economico ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal D.E.C.;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Operatore Economico previsti dal Capitolato Speciale Prestazionale;
- d) le eventuali controversie tra l'Operatore Economico e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Operatore Economico e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 16 - PENALI**

All'Operatore Economico dell'Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione del singolo contratto specifico ad esempio:

- per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le attività da realizzare;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione in funzione della tipologia dell'intervento richiesto;

- nell'esecuzione di ordini di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.

Si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo di ciascun contratto specifico dove si è rilevata l'inadempienza.

Qualora l'Operatore Economico accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo del contratto, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico. Nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici contratti stipulati tramite l'Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i contratti in essere riferiti allo stesso Accordo ritenendo l'Operatore Economico responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera.

Su ogni singolo contratto dovranno essere indicati i tempi contrattuali di esecuzione delle attività e la tipologia di indagine da eseguire. Nel caso in cui vengano ordinate delle indagini strutturali e/o geognostiche urgenti (da eseguire nel breve termine), quest'ultime dovranno svolgersi immediatamente, non appena ricevuto l'ordine dal D.E.C., senza aspettare che queste vengano regolarizzate con un contratto specifico. In tali casi, infatti, l'Operatore Economico dovrà intervenire entro 24h dalla comunicazione od ordine di intervento impartito dal D.E.C.

Per ogni giorno di ritardo conteggiato a partire dal giorno di ricevimento della comunicazione si potrà applicare una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Successivamente all'esecuzione di attività di Somma urgenza o Urgenti, tali opere verranno contabilizzate e regolarizzate mediante la stesura di un contratto specifico stilato secondo le condizioni ed i dettami previsti dall'Accordo Quadro.

L'Operatore Economico, qualora sospendesse le attività senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte del D.E.C. oppure non provvedesse a rendere disponibili operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell'opera, è soggetto ad una penale di euro 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo per i suddetti motivi.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

La Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) l'Operatore Economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Amministrazione provvederà a risolvere l'Accordo Quadro se si verificano le seguenti condizioni:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto, previa denuncia scritta, e fatto salvo l'esercizio da parte della stessa dell'azione del risarcimento dei danni subiti:

- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- per mancato espletamento dei servizi aggiudicati;

- per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico ed economico, previdenziale, assistenziale, o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'Operatore Economico;
- dopo l'avvenuta contestazione di inadempienze e assegnazione di penali da parte della Amministrazione relativamente a tre distinti affidamenti;
- per la perdita, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall'Operatore Economico.

Il D.E.C., quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Operatore Economico il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Operatore Economico. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. assegna allo stesso un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il predetto termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Operatore Economico, fermo restando il pagamento delle penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai periodi precedenti, le predette somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferiti all'Accordo Quadro risolto, l'onere da porre a carico dell'Operatore Economico è determinato anche in relazione alla maggiore spesa eventualmente sostenuta per il nuovo affidamento. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Operatore Economico provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dall'Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Operatore Economico i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Operatore Economico o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto dell'Operatore Economico di agire per il risarcimento dei danni. L'Accordo Quadro, inoltre, si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula o alla esecuzione dell'Accordo Quadro, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'Operatore Economico o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Operatore Economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater., 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale.

In caso di risoluzione del contratto o di recesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare l'Accordo Quadro per il tempo e l'importo residuo con l'Operatore Economico che segue in graduatoria.

In generale la risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

#### **Art. 18 –PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL SINGOLO CONTRATTO**

Per quanto concerne le indagini strutturali e/o geognostiche che potrebbero essere richieste all'Operatore Economico per mezzo di contratti specifici stipulati in Accordo Quadro, non esiste a priori un programma esecutivo (o cronoprogramma) attività.

Come specificato all'art.1 l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie necessità ed a seconda di esigenze specifiche, in contraddittorio con l'Operatore Economico ed a seguito di sopralluoghi in situ, procederà all'individuazione delle aree e/o degli elementi strutturali da indagare ed alla scelta della tipologia, delle quantità e delle modalità delle indagini da eseguire, con sopralluoghi in situ di concerto con il D.E.C. Una volta stabilita la metodologia esecutiva, prima dell'inizio delle attività, l'Operatore

Economico predisporre e consegna al Direttore dell'esecuzione un proprio programma esecutivo, e previa approvazione del D.E.C. approva l'inizio delle attività.

## TITOLO QUARTO DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 19 - PAGAMENTI

Il corrispettivo di contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro sarà calcolato secondo le condizioni economiche stabilite all'interno dell'Accordo stesso e in particolare:

- Servizio di indagini strutturali e geognostiche comprensive delle prove di laboratorio e di ripristino: verrà contabilizzato a misura, secondo quanto stabilito nei singoli contratti specifici.
- Redazione della relazione geologica: verrà contabilizzata a parcella, secondo quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016.

Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico per quanto riguarda le spese da sostenere per trasferte, chilometraggi e pernottamenti.

Si ricorda che il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato ai singoli contratti specifici relativamente ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro, consentendo un maggior numero prestazioni, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di € 204.000,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A.

I pagamenti avverranno, pertanto, secondo quanto specificato nelle clausole dei contratti specifici stipulati in ambito delle condizioni di Accordo Quadro.

I pagamenti per la rata di saldo verranno effettuati entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo o di conformità, previa emissione della relativa fattura. Nel caso di pagamenti in acconto, relativamente alle indagini strutturali e geognostiche, sull'importo netto progressivo sarà operata, per ogni stato di avanzamento da riconoscere, una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice dei contratti.

All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all'Operatore Economico la

quota spettante degli oneri per la sicurezza.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ed alla verifica richiesta dall'art. 48bis D.P.R. 602/73 (come modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

## **Art. 20 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E RELATIVI PREZZI**

### **Servizio di indagini strutturali e geognostiche comprensive delle prove di laboratorio**

L'attività attinente al servizio di indagini strutturali e prove di laboratorio, se da effettuare nei locali di proprietà e/o in concessione alla Amministrazione, data la particolarità e l'importanza per i fini istituzionali e al fine di non interrompere un'attività di pubblico servizio, deve essere concordato preventivamente con il R.U.P. e il D.E.C. un cronoprogramma eseguendo gli interventi in modo prevalente nei periodi di chiusura delle attività didattiche e per i piccoli interventi anche durante i giorni prefestivi e festivi prevedendo eventualmente più turni di lavoro giornaliero.

Per tali tempistiche l'affidatario si deve attenere scrupolosamente alle disposizioni impartite dal D.E.C. senza per questo accampare maggiori oneri derivanti da maggiori costi.

Le attività da eseguire all'interno dei contratti specifici ricadenti nell'Accordo Quadro stipulato saranno effettuate in base ai seguenti prezzari:

- Regione Lazio, per le voci inerenti alle indagini geognostiche, approvato con DGR n. 101 del 14 aprile 2023;
- Cratere del Centro Italia 2022, adottato con DGR n.1411 del 28 dicembre 2022;
- Regione Campania, per le voci relative alle indagini strutturali non presenti sul Tariffario della Regione Lazio, approvato con DGR n.50 del 08 febbraio 2023.

Ove non desumibili neppure dai citati Prezzari, sarà applicato quanto previsto dalla normativa vigente per la determinazione ed approvazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto.

Qualora vi sia necessità di nuovi prezzi, questi saranno determinati in contraddittorio tra il D.E.C. e l'Operatore Economico, ed approvati dal R.U.P.

I prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso l'Amministrazione s'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.). Si ricorda che i prezzi indicati nei Prezzari citati dovranno essere intesi come comprensivi degli oneri addizionali, derivanti dalla necessità di produrre la documentazione tecnica e di provvedere alla certificazione se richiesta.

### **Redazione della relazione geologica**

Per la redazione della relazione geologica, ai sensi delle NTC 2018 e ss.mm.ii. con firma digitale conforme al relativo allegato C del R.R. n.26 del 26/10/2020 e ss.mm.ii. – Regione Lazio, verrà applicato quanto previsto dal D.M. 17/06/2016.

### **Art. 21 - REVISIONE PREZZI**

L'Amministrazione può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'Accordo Quadro, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'Operatore Economico avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per le attività di cui all'Accordo Quadro, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza**.

La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di attività non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle attività o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'esecutore, e approvati dal R.U.P.

Se l'Operatore Economico non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle attività o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le Amministrazioni utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Amministrazione e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Amministrazione e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro, nonché dei singoli contratti basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

## TITOLO QUINTO CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La contabilizzazione e liquidazione delle attività previste nei contratti specifici ricadenti nell'Accordo Quadro, dovrà prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle attività compiute (od a misura) e presenti in tariffa.

### **Art. 23 – PRESTAZIONI A MISURA**

La misurazione e la valutazione delle attività oggetto dei contratti specifici verrà effettuata a misura sulla base delle prestazioni effettivamente erogate valutate in conformità al presente capitolato, al netto del ribasso offerto dichiarato dall'Operatore Economico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Specifico, ovvero un numero di Contratti Specifici e per un importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro, senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

## TITOLO SESTO CAUZIONI E GARANZIE

### **Art. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Operatore Economico alla sottoscrizione del contratto costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva con le modalità previste dall'articolo 117 comma 1 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa

#### Amministrazione.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

L'Amministrazione richiede all'Operatore Economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 117 comma 5 (Garanzie definitive).

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato regolare esecuzione del servizio a chiusura dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 25 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'Operatore Economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione di attività a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun Accordo Quadro se

tale polizza o dichiarazione sostitutiva delle condizioni fornita su carta intestata dall'Assicuratore non sarà depositata presso la Direzione Esecutiva dell'Amministrazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo servizio affidato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i servizi oggetto dell'ultimo contratto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. Deve prevedere anche una copertura di responsabilità civile trasversale (cross liability) fra gli appaltatori ed eventuali subappaltatori ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di cui alla sezione 1 di polizza non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al lordo dell'I.V.A. e deve:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'Accordo Quadro anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere:

1. la copertura dei danni che gli appaltatori debbano risarcire quale civilmente responsabili verso prestatori di lavoro da loro dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i

dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalle imprese o da un loro dipendente del quale loro debbano rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone delle imprese, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell'Operatore Economico o dell'Amministrazione;

2. la copertura dei danni biologici;
3. specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, per la direzione esecutiva.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Operatore Economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Operatore Economico sia un'associazione temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Il massimale di responsabilità civile non potrà essere inferiore a quello di contratto.

## TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### **Art. 26 - RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO E GARANZIA SUGLI INTERVENTI**

È a carico dell'Operatore Economico l'onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica generale delle prestazioni che gli vengono ordinate, l'organizzazione della sua area di lavoro ed il controllo della congruenza normativa e funzionale delle opere eseguite. L'Operatore Economico assume quindi la piena responsabilità tecnica delle prestazioni affidatagli.

Durante il periodo di garanzia l'Operatore Economico è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

### **Art. 27 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE**

I contratti attuativi dell'accordo quadro potranno essere modificati/integrati tramite Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere.

I contratti attuativi dell'accordo quadro potranno altresì essere modificati per il verificarsi dei casi di cui all'art. 120 comma 1 lettere b) e c) del Codice, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

In tal caso, i corrispettivi saranno determinati nel rispetto di quanto stabilito all'interno del Capitolato con la stessa percentuale di ribasso offerta in sede di gara

## TITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Art. 28 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Le prestazioni da affidare nei singoli contratti specifici secondo l'Accordo Quadro di cui trattasi, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Operatore Economico predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani operativi di sicurezza che contemplino il rischio rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Operatore Economico non può iniziare o continuare le attività qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## TITOLO NONO DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 29- SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dall'Amministrazione.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 1 del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 del D.lgs 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione a condizione che:

- a) l'Operatore Economico sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'Operatore Economico è responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art.119 comma 12 si precisa che l'Operatore Economico corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

## **TITOLO DECIMO**

### **CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **Art. 30 – ACCORDO BONARIO**

Qualora durante l'esecuzione del singolo contratto specifico, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 15 per cento di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare una commissione che acquisisce immediatamente la relazione riservata del D.E.C. e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Operatore Economico e all'Amministrazione entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve: l'Operatore Economico e l'Amministrazione devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei servizi una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere da 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui sopra possono essere ridotti: nelle more della risoluzione delle controversie l'Operatore Economico non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

#### **Art. 31 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

L'Operatore Economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'Accordo Quadro, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro in oggetto, l'Operatore Economico si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Operatore Economico anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Operatore Economico invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore Economico in esecuzione del contratto.

## TITOLO UNDICESIMO DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### Art. 32 - ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'ultimazione delle attività oggetto di specifici contratti sarà definita all'interno degli stessi in funzione della tipologia di indagine da effettuare. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo contratto attuativo dipenderà dalla tipologia dell'attività stessa indicata dal D.E.C. sull'ordinativo o contratto.

Trattandosi di contratti specifici ricadenti all'interno di un Accordo Quadro della durata complessiva di **mesi 36** (trentasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo, la data di ultimazione dell'ultima attività sarà quella specificata all'interno dell'ultimo contratto d'Accordo Quadro specifico stipulato entro il predetto termine.

Trattandosi infatti di interventi non predeterminati nel numero, l'Amministrazione si riserva di ordinare l'esecuzione delle prestazioni e disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente.

Non appena ultimati le Prestazioni Contrattuali definite in ogni contratto Specifico l'Operatore Economico ne darà immediata comunicazione scritta al D.E.C.

Il D.E.C. procederà ai necessari accertamenti in indicando la data di completamento delle indagini e la consegna delle relative relazioni a tale scopo predisposte.

Qualora, tali prestazioni dovessero risultare non ultimate, il D.E.C. assegnerà all'Operatore Economico un termine perentorio non superiore a dieci (10) giorni per il loro completamento. Allo scadere del già menzionato termine il D.E.C. provvederà a verificare l'ultimazione dei servizi e ad emettere l'eventuale Certificato di Conformità. La data di ultimazione delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Certificato di ultimazione da rilasciare entro 5 gg dagli accertamenti in contraddittorio ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Non appena emesso il Certificato di Ultimazione dell'Accordo Quadro Specifico l'Operatore Economico dovrà provvedere all'immediata rimozione delle proprie installazioni ed impianti di cantiere, ed a ripristinare l'area così come consegnata dall'Amministrazione ed a sistemare e pulire le aree interessate dalle indagini.

#### **Art. 33 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE**

L'Operatore Economico, al termine di ciascuna attività svolta, dovrà consegnare una relazione tecnica contenente le date di espletamento del servizio, la localizzazione e numerazione delle indagini strutturali e/o geognostiche, la descrizione delle modalità di misura e di rilievo adottate, la presentazione dei risultati mediante tabelle, documentazione grafica e fotografica e quanta altro occorra per dare i risultati delle analisi completi.

La relazione tecnica relativa alla singola attività svolta, e tutti gli elaborati grafici ed allegati prodotti, dovranno essere forniti in n. 3 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico.

#### **Art. 34 - PRESA IN CONSEGNA**

L'Operatore Economico, svolgendo le attività di cui all'Accordo Quadro, prenderà in consegna, tramite apposito verbale, gli spazi di proprietà e/o in concessione all'Amministrazione contenuti nell'Allegato A al presente capitolato e ne sarà responsabile sino allo scadere dell'Accordo Quadro.

## **TITOLO DODICESIMO NORME FINALI**

#### **Art. 35 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

Sono a carico dell'Operatore Economico gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti dall'Amministrazione;
- b) l'esecuzione in conformità alle pattuizioni contrattuali, secondo la perfetta regola d'arte;
- c) la fedele esecuzione dell'espletamento dei servizi di Indagini e ripristini

L'Operatore Economico è tenuto a chiedere all'Amministrazione le tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali. In ogni caso l'Operatore Economico non dovrà dar corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.

Sono inoltre a carico dell'Operatore Economico:

- che il personale inviato presso gli edifici sia di specializzazione adeguata, idoneo per gli

interventi richiesti e dotato di tutti i DPI previsti dalla normativa vigente;

- il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale, attrezzatura inerente all'incarico affidato;
- la protezione, con teli e materiali opportuni, di pavimenti e attrezzature che possano sporcarsi durante le operazioni di indagini e ripristini, nonché lo sgombero, a servizi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui e rifiuti;
- il trasporto a discarica e lo smaltimento dei materiali di scarto, conformemente alle disposizioni di Legge vigenti;
- gli oneri relativi alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi, palizzate, protezioni in adiacenza di proprietà pubbliche o private od anche per isolare fisicamente il cantiere dal contesto dell'edificio mantenendo la piena funzionalità in sicurezza del medesimo anche durante l'esecuzione dei servizi;
- l'assunzione in proprio, tenendone sollevata l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'Operatore Economico;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal D.E.C.;
- le responsabilità sulla rispondenza delle prestazioni eseguite in sito rispetto a quelle contrattualizzate o previste dal capitolato;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di risulta;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per rilievi, misurazioni, prove e controlli delle prestazioni contrattuali;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta dell'Amministrazione (nel caso di sospensione delle attività dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite. Resta a carico dell'Operatore Economico l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma);
- l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.

81/2008 e ss.mm. ii;

- la responsabilità in caso di infortuni, restandone sollevati l'Amministrazione ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza sulle prestazioni da eseguire;
- di accettare espressamente la seguente "clausola sociale" per le pari opportunità: *"Ai sensi dell'articolo 57 del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile. Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota"*.

#### **Art. 36 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutti i pareri presso gli Enti coinvolti occorrenti per l'approvazione della progettazione esecutiva, l'esecuzione dei servizi, la messa in funzione degli impianti e il censimento in variazione o nuova costituzione presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio territorio (Catasto);
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'Operatore Economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione della verifica di conformità.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Operatore Economico e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'Accordo Quadro.

A carico dell'Operatore Economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'Accordo Quadro.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

## CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

### Art. 1 - GENERALITÀ

Oggetto dell'Accordo Quadro sono i servizi relativi a Indagini Strutturali e Geognostiche in situ e prove di laboratorio propedeutiche alle attività di progettazione ed esecuzione di opere e interventi da realizzarsi negli immobili in uso alla Sapienza, nonché le prestazioni ed i servizi accessori ad essi connessi, quali il ripristino dei luoghi e/o eventuale relazione geologica, il tutto per rendere l'attività eseguita a "regola d'arte".

Pertanto, obiettivo del presente Accordo Quadro è l'esecuzione di indagini strutturali e geognostiche in situ e prove di laboratorio che nel tempo (della durata dell'Accordo Quadro) dovessero rendersi necessarie per garantire la corretta progettazione degli interventi da eseguire su tutti gli edifici o sedi di proprietà o concessi in uso a vario titolo alla Sapienza, la cui consistenza è indicata nell'allegato "DATI RELATIVI AGLI EDIFICI" (Allegato A) al presente Capitolato Speciale. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli immobili che dovessero, in futuro, entrare a far parte del patrimonio, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Tale obiettivo va perseguito eseguendo tutte le attività di cui al presente Capitolato Prestazionale e relativi allegati. Il presente documento intende infatti dettare le regole tecniche di esecuzione che riguardano le attività di indagini strutturali e geognostiche negli immobili ubicati presso La Sapienza Università di Roma. La verifica della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro sarà attuata mediante:

- Verifiche formali del rispetto del piano di indagine;
- Verifiche del rispetto dei parametri delle prove effettuate;
- Verifiche a campione sui saggi eseguiti.

L'Operatore Economico si assumerà in luogo dell'Amministrazione, tutte le responsabilità dell'esercizio e dell'adozione delle misure necessarie alla prevenzione dei disservizi ed all'eventuale ripristino delle situazioni di "normalità" nei modi e si impegnerà a nominare formalmente la persona responsabile dell'indagine, secondo la norma vigente.

#### **Art. 2 – DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ**

Gli interventi di oggetto del presente Accordo Quadro saranno quelli che di volta in volta il D.E.C., a suo insindacabile giudizio, riterrà prioritari secondo le esigenze dell'Amministrazione e potranno interessare qualsiasi edificio di proprietà della Sapienza Università di Roma, senza che l'Operatore Economico possa effettuare alcuna eccezione. A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano le prove minime e/o tipologiche che il l'Operatore Economico di regola potrà essere chiamato a svolgere. Ulteriori prove/analisi/verifiche potranno essere richieste dal D.E.C. al fine di una migliore e più completa indagine.

- **Indagini sui materiali:**

- Rilevazioni Pacometriche: al fine di localizzare la posizione e la direzione dei ferri d'armatura;
- Prove di Pull-Out: può considerarsi una prova di tipo semidistruttivo, ed è utilizzata per determinare le proprietà meccaniche del calcestruzzo in opera; mediante l'impiego di una curva di taratura è possibile stimare la resistenza a compressione del calcestruzzo.
- Carotaggi: prelievo di provini carotati, da sottoporre a prova di compressione. Nel caso di elementi strutturali in calcestruzzo, dovranno essere prelevate carote di diametro 100 mm e lunghezza utile pari ad almeno 200 mm. Su pilastri di ridotte dimensioni (inferiori a 40 x 40 cm) è preferibile non procedere al prelievo, o comunque limitarsi a carote di diametro 75 mm o inferiore e lunghezza 100 mm. Il prelievo di campioni cilindrici sarà eseguito mediante carotaggio continuo con corona diamantata e con circolazione d'acqua, in conformità con la norma UNI EN12504-1 "Prove su calcestruzzo nelle strutture-Carote- Prelievo, esame e prova di compressione". In occasione dell'estrazione dovranno essere scartati tutti quei provini danneggiati o che contengano corpi estranei e parti di armature che potrebbero pregiudicare il risultato finale. La valutazione della resistenza cubica equivalente deve essere preferibilmente eseguita secondo le indicazioni fornite dal digest n. 9 "Concrete core strength evaluation" della British concrete society, con particolare riferimento all'esempio applicativo.

- Prove penetrometriche sulla malta: la prova consiste nel valutare indirettamente la resistenza a compressione della malta misurando la profondità di penetrazione di una sonda metallica normalizzata, infissa mediante un propulsore meccanico dotato di molla precaricata ad una forza prefissata;
- Indagini Ultrasoniche: finalizzate a determinare la velocità di propagazione degli impulsi delle onde, allo scopo di valutarne la qualità;
- Prove Sclerometriche: al fine di rilevare la durezza superficiale del CIs e stimare la sua resistenza;
- Prova di Carbonatazione: finalizzata a definire l'eventuale profondità di carbonatazione del calcestruzzo attraverso il test colorimetrico.
- Rilievo del Potenziale di Corrosione: l'indagine consente di stimare la percentuale e l'estensione dello stato corrosivo delle barre d'armatura mediante la misurazione del potenziale elettrico sulla superficie del calcestruzzo;
- Indagini Termografiche: al fine di ottenere una mappatura termica della superficie di un materiale, rilevando la radiazione infrarossa emessa dal materiale stesso. L'indagine è utile per individuare discontinuità, ammaloramenti, infiltrazioni, direzione dell'orditura dei solai, ecc.
- Indagini Endoscopiche: al fine di ottenere utili informazioni sulla stratigrafia delle strutture e di individuare la presenza di eventuali anomalie (intrusioni, fessure, vuoti, ecc.).
- Estrazione barre d'armatura: eseguita previa indagine pacometrica, in corrispondenza dell'elemento strutturale individuato dal tecnico, compresa la catalogazione ed il certificato a rottura del Laboratorio.
- Misura della Durezza degli Acciai: misurata mediante un Durometro digitale fornito di sonda esterna. o Indagini sul legno: indagini visive, strumentali e di laboratorio sulle strutture dei solai in legno.
- Prelievo e prove di trazione su campioni di carpenteria metallica: al fine di determinare la resistenza a trazione dell'acciaio degli elementi di carpenteria. Il prelievo dei campioni di carpenteria (di dimensioni circa 300 x 40 mm) da elementi strutturali in acciaio avverrà

mediante taglio con mola elettrica. Una volta eseguito il taglio, gli spezzoni dovranno essere trasportati presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto dove verranno eseguite le operazioni di rettifica meccanica e le prove di trazione a rottura con la determinazione della resistenza allo snervamento, della resistenza a rottura e dell'allungamento percentuale a rottura, con emissione di certificato ufficiale.

- Prove di carico su solai, piani o inclinati, eseguiti con: martinetti a contrasto, vasche o serbatoi riempiti di acqua; con la rilevazione in tempo reale delle deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche;
- Redazione di relazione e rapporto di Prova firmata da consegnare al D.E.C. Il suddetto studio sarà corredato di specifica documentazione fotografica. Il Piano di Indagine (PI) sottoposto all'approvazione del R.U.P., previo parere del Direttore per l'Esecuzione del Contratto, dovrà essere corredato dagli elaborati grafici di rilievo recanti l'indicazione di tutte le indagini, comprensivo delle opere edili accessorie per i saggi, i prelievi ed i ripristini. Il programma e le modalità delle suddette prove saranno eventualmente concordati con la Amministrazione con lo scopo di arrecare minor disagio possibile alle normali attività espletate negli edifici universitari.

Come previsto al punto 8.5.3 delle NTC2018, l'esecuzione delle prove dovrà essere effettuata esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

- **Indagini geognostiche**

La parte dell'Accordo Quadro inerente all'attuazione delle indagini geognostiche prevedrà l'esecuzione dei saggi, dei prelievi e delle indagini inerenti alle caratteristiche meccaniche e morfologiche delle strutture e del terreno, con restituzione dei risultati di dettaglio corredati dei certificati di prova che l'Operatore Economico avrà cura di completare con la relativa valutazione ed interpretazione dei risultati. Le indagini geologiche dovranno quindi essere eseguite tramite prova in situ ed elaborate da un Geologo. Sarà onere dell'Operatore Economico predisporre le idonee indagini

georadar necessarie ad evitare qualsivoglia interferenza con i servizi insistenti sulla verticale delle indagini geognostiche.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco delle attività previste:

- perforazioni a distruzione di nucleo;
- perforazioni a carotaggio continuo: le modalità esecutive del sondaggio saranno tali da rendere minimo il disturbo dei terreni attraversati consentendo il prelievo continuo di materiale rappresentativo (carote). La tecnica di perforazione deve essere adattata alla tipologia e alla natura del terreno, mediante la scelta appropriata dell'apparecchiatura, del tubo carotiere, della corona, della velocità di avanzamento, della portata e della pressione dell'eventuale fluido di circolazione;
- prelievo di campioni indisturbati;
- indagini geognostiche geotecniche e geofisiche (prove in situ, prelievo campioni, ecc.) tese alla caratterizzazione meccanica dei terreni;
- prove idrogeologiche, installazione di piezometri, tubi inclinometrici e relative misurazioni e rilievi;
- prove penetrometriche statiche CPT;
- analisi granulometriche;
- esecuzione di prospezioni geofisiche: sondaggi elettrici verticali (s.e.v.), profili elettrici di resistività apparente, tomografie elettriche, prospezioni sismiche di superficie e in fora georadar, logs geofisici in pozzo;
- prove di laboratorio sui materiali, controlli distruttivi e non distruttivi anche in situ;
- determinazione delle caratteristiche chimiche e mineralogiche;
- analisi di laboratorio al fine della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017.

L'esecuzione delle indagini dovrà essere compatibile con le normali attività eseguite nell'Ateneo; pertanto, le operazioni di indagine sui materiali dovranno essere precedute da un programma recante l'approvazione ulteriore del referente amministrativo della struttura, oltreché dal D.E.C.

- **Redazione della relazione geologica**

A conclusione delle attività di indagine geognostica potrà rendersi necessaria la redazione di una relazione elaborata da un Geologo che dovrà:

- certificare il livello di conoscenza raggiunto;
- valutare le tipologie dei materiali e le loro caratteristiche statiche e deformative da utilizzare per le verifiche;
- indicare i fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali;
- determinare caratteristiche meccaniche dei materiali, le caratteristiche e categoria di suolo, la natura delle fondazioni.

### **Art. 3 – REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI**

Il presente Accordo Quadro è soggetto a tutte le normative non espressamente citate ma cogenti in merito agli appalti pubblici. Nello svolgimento dell'incarico l'Operatore Economico è obbligato ad osservare pedissequamente ogni norma giuridica e tecnica inerente alle prestazioni in oggetto, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro. L'affidamento del servizio implica per l'Operatore Economico la presa d'atto di tutte le normative anzidette in aggiunta alle clausole contenute nel presente documento. Gli elenchi delle normative giuridiche e tecniche sotto riportati si intendono non esaustivi; pertanto, l'Operatore Economico è tenuto ad osservare tutte le disposizioni applicabili, anche se non espressamente citate, a seconda della tipologia della prestazione che svolgerà. Qualora nell'arco temporale dell'Accordo Quadro entrino in vigore nuove disposizioni normative, applicabili alle prestazioni da svolgere, l'Operatore Economico ha l'obbligo di adeguarsi senza alcun onere aggiuntivo.